# LIBRO QUINTO Del lavoro

### TITOLO II

Del lavoro nell'impresa CAPO III

Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione SEZIONE I

Del registro delle imprese

# Articolo 2188 Registro delle imprese.

- [I]. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [99-101 att.].
- [II]. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale [101 att.].
- [III]. Il registro è pubblico.

#### Articolo 2189 Modalità dell'iscrizione.

- [I]. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato [2190].
- [II]. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
- [III]. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192].

#### Articolo 2190 Iscrizione d'ufficio.

[I]. Se una iscrizione obbligatoria [2194, 2195] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

# Articolo 2191 Cancellazione d'ufficio.

[I]. Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

#### Articolo 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro.

- [I]. Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
- [II]. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

# Articolo 2193 Efficacia dell'iscrizione.

- [I]. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [2207].
- [II]. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
- [III]. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

# Articolo 2194 Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.

- [I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634 (2), chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda (3) da 10 euro a 516 euro.
- (1) V. sub art. 2188.
- (2) Il riferimento agli artt. 2626 e 2634 è da considerarsi inattuale a seguito della sostituzione dell'intero titolo XI del libro V operata dall'art. 1 d.ls. 11 aprile 2002, n. 61. V. ora l'art. 2630.
- (3) V. sub art. 35.